Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 187

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 18 agosto 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI



# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1232.

**Modificazione dell'art. 10 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, che approva le norme relative al reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

L'articolo 10 delle norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, è sostituito, con effetto dal 1° maggio 1938, dal seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, sono tratti:

1° dagli ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica i quali, previo concorso per titoli e per esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso di studi presso una scuola della Regia aeronautica;

2° dagli allievi dei corsi regolari delle scuole destinate al reclutamento di ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica che durante il secondo o terzo anno di corso vengano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine per il disimpegno del servizio di volo;

3° dai marescialli piloti, previa rinuncia alla carica di pilota, nonchè dai marescialli delle categorie aiutanti di sanità e governo, i quali, previo concorso per titoli e per esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso d'integrazione presso una scuola della Regia aeronautica.

« L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre per gli allievi di cui ai numeri 1 e 3 del presente articolo dalla data del decreto di nomina; per gli allievi di cui al n. 2 la nomina a sottotenente verrà conferita al termine del terzo anno di corso e l'anzianità assoluta nel grado stesso decorrerà dalla data della nomina ad aspirante conferita a norma degli ordinamenti delle scuole suddette.

« A tale anzianità si applicano le deduzioni previste dal 3° comma dell'art. 8 fermo rimanendo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

« L'anzianità relativa è stabilita in conformità del risultato degli esami al termine dei corsi.

« A parità di anzianità assoluta i sottotenenti provenienti dai corsi regolari avranno in ogni caso la precedenza; per gli altri l'anzianità relativa verrà stabilita intercalando in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami, uno proveniente dal corso d'integrazione per marescialli e due provenienti dagli ufficiali subalterni di complemento ».

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua publicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1938 - Anno XVI*
*Atti del Governo, registro 400, foglio 65.* — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1233.

**Proroga della concessione dell'aggiunta di famiglia al personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 14 aprile 1934, n. 561;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 1803;
Ritenuto che con R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2211, fu disposta la concessione dell'aggiunta di famiglia o indennità di caro viveri, nella misura intera, al personale militare e civile (di ruolo e salariato), residente stabilmente a Guidonia, dalla data di trasferimento nella nuova sede fino al 30 aprile 1938;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare l'efficacia delle disposizioni approvate col R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2211;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il termine stabilito dal Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2211, per la concessione dell'aggiunta di famiglia o indennità di caro viveri, nella misura intera, al personale militare e civile della Regia aeronautica, che abbia fissato e fissi la sua residenza in Guidonia, è prorogato al 30 aprile 1939-XVII.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1938 - Anno XVI*
*Atti del Governo, registro 400, foglio 64.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1938-XVI, n. 1234.

**Approvazione del regolamento per il personale del Ministero della cultura popolare.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2472, col quale sono stati approvati i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare;

Ritenuta la necessità di emanare il regolamento per il personale predetto;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'accluso regolamento per il personale del Ministero della cultura popolare, costituito da settantacinque articoli e sedici allegati, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1938 - Anno XVI*
*Atti del Governo, registro 400, foglio 75.* — MANCINI.

---

**Regolamento per il personale del Ministero della cultura popolare**

PARTE PRIMA

## PERSONALE DEI GRUPPI *A*, *B* e *C*.

### CAPO I.

*Classificazione del personale - Disposizioni generali.*

#### Art. 1.

Il personale del Ministero della cultura popolare è distinto in tre gruppi — *A*, *B* e *C* — oltre il personale subalterno, in conformità delle tabelle annesse al R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, convertito nella legge 30 dicembre 1937, numero 2472.

Appartengono al gruppo *A*:

gli impiegati del ruolo direttivo, cui compete la trattazione degli affari amministrativi, politici e giuridici;

gli impiegati del ruolo tecnico (esperti) chiamati a trattare le materie di specifica competenza tecnica del Ministero;

gli addetti stampa all'estero, istituiti con R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 447, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1450, per il disimpegno, presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero, dei servizi di cui all art. 2 del Regio decreto-legge stesso.

Appartengono al gruppo *B*:

il personale del ruolo di segreteria, destinato a coadiuvare il personale direttivo;

il personale del ruolo dei servizi speciali (traduttori).

Sono ascritti al gruppo *C*:

gli impiegati del ruolo d'ordine, ai quali è affidato il disbrigo dei servizi di archivio, di registrazione, di copia e di tutti gli altri servizi classificati nella categoria d'ordine;

gli impiegati del ruolo dei servizi sussidiari, addetti, con mansioni esecutive, ai vari rami di attività tecnica dell'Amministrazione.

#### Art. 2.

I provvedimenti che concernono la nomina, la carriera e lo stato del personale sono emanati con decreto Ministeriale.

I provvedimenti per i quali sia prescritta la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono emanati con decreto Reale.

Gli aumenti periodici di stipendio sono resi esecutivi con foglio d'ordine da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

#### Art. 3.

I trasferimenti del personale da un Ufficio ad un altro sono disposti con ordine di servizio del Ministro, su proposta del capo del personale.

#### Art. 4.

Il Ministro, con ordine interno di servizio, determina gli atti che i direttori generali e l'ispettore per la radiodiffusione e la televisione possono firmare per sua delega.

Spetta, inoltre, ai funzionari predetti la firma degli atti relativi a speciali attribuzioni ad essi eventualmente conferite dalla legge e della corrispondenza con le altre Direzioni generali ed Uffici del Ministero.

### CAPO II.

*Ammissione agli impieghi.*

#### Art. 5.

L'ammissione agli impieghi dei vari ruoli del Ministero della cultura popolare, escluso quello dei subalterni, è disposta mediante esami di concorso, sotto l'osservanza delle disposizioni dei Capi I e VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione civile dello Stato, delle altre disposizioni vigenti per le assunzioni degli impiegati medesimi e di quelle contenute nel presente regolamento.

#### Art. 6.

Per l'ammissione ai concorsi per le carriere dei gruppi *A*, *B* e *C* gli aspiranti debbono avere compiuto gli anni 18 e non avere superato, rispettivamente, gli anni 30, 28 e 26, salvi gli aumenti dei limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni e di cui dovrà farsi specifica mensione nei singoli bandi di concorso.

Nessun limite massimo di età è prescritto per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

#### Art. 7.

I decreti con i quali sono banditi i concorsi per l'ammissione agli impieghi debbono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I bandi dei concorsi riservati al personale del Ministero sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso.

#### Art. 8.

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione ai concorsi previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo precedente non deve essere inferiore, rispettivamente, a sessanta ed a trenta giorni dalla data di pubblicazione dei relativi bandi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino del Ministero.

Art. 9.

Per l'ammissione ai concorsi per le singole carriere del Ministero sono richiesti i seguenti titoli di studio:

1) gruppo *A*, ruolo direttivo: laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche e titoli di studio equipollenti rilasciati da Università o da altri Istituti di istruzione superiore;

2) gruppo *A*, ruolo tecnico: laurea in alcuna delle discipline attinenti alla speciale competenza tecnica del Ministero, da indicare nei singoli bandi di concorso;

3) gruppo *A*, ruolo degli addetti stampa all'estero: laurea come al precedente n. 1, oppure in lettere e titoli di studio equipollenti rilasciati da Università o da altri Istituti d'istruzione superiore validi per l'ammissione ai concorsi diplomatici e consolari;

4) gruppo *B*, ruoli di segreteria e dei servizi speciali: diploma di maturità classica o di maturità scientifica, oppure di ragioniere e perito commerciale e i diplomi di licenza liceale, di licenza di istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria e fisico-matematica) e di perito commerciale conseguiti a termine degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali e titoli equipollenti. Il bando dei concorsi di accesso al ruolo dei servizi speciali potrà dichiarare l'ammissibilità dei titoli finali rilasciati con valore legale dai Regi istituti artistici di secondo grado;

5) gruppo *C*, ruolo d'ordine e dei servizi sussidiari: diploma di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi, a termine del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure licenza di scuola tecnica, complementare o professionale di secondo grado anche conseguiti a termine dei precedenti ordinamenti.

L'equipollenza di cui ai commi precedenti è pronunciata dal Ministro per la cultura popolare, su parere del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

I requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi a norma dell'art. 1 del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' fatta eccezione per il requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del bando di concorso.

Art. 11.

L'accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi compete all'Ufficio del personale del Ministero.

Art. 12.

E' in facoltà dell'Amministrazione di accertare direttamente la sussistenza dei requisiti della regolare condotta civile, morale e politica e quello dell'idoneità fisica all'impiego, sottoponendo anche, ove occorra, i candidati a visita di sanitari di sua fiducia, indipendentemente da quanto risulti dai certificati presentati a norma dei bandi di concorso.

Art. 13.

L'Ufficio del personale provvede a dare tempestiva comunicazione a ciascun candidato della determinazione del Ministro circa l'ammissione al concorso o l'esclusione, facendo luogo, in caso di esclusione, alla restituzione dei relativi documenti,

L'elenco degli ammessi sarà, inoltre, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 14.

Ferme le disposizioni in vigore che sanciscono l'esclusione e la limitazione all'assunzione o alla carriera del personale femminile nelle Amministrazioni dello Stato, è riservato ai singoli bandi di concorso per le varie carriere dipendenti dal Ministero di stabilire se ed entro quali limiti le donne possano accedere alle carriere stesse.

Art. 15.

Le prove di esame dei concorsi di ammissione agli impieghi sono scritte ed orali ed hanno luogo in Roma, nei locali, nei giorni e nelle ore che saranno, con congruo anticipo, notificati per iscritto ai singoli candidati e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 16.

Salvo quanto è disposto per i concorsi a posti di addetto stampa all'estero (gruppo *A*) le prove scritte sono in numero di quattro per l'ammissione agli impieghi del gruppo *A*, in numero di tre per l'ammissione agli impieghi del gruppo *B* ed in numero di due per l'ammissione agli impieghi del gruppo *C*.

Le prove stesse debbono essere sostenute in altrettanti giorni. Ai candidati sono assegnate, per ciascuna prova, non più di otto ore a decorrere dal momento in cui viene dettato il tema da svolgere.

Alla scadenza delle otto ore essi debbono presentare il loro lavoro, anche se incompleto: è, peraltro, consentita la presentazione della minuta.

La prova orale deve avere la durata di non più di un'ora per ogni candidato negli esami per le carriere dei gruppi *A* e *B* e di non più di mezz'ora negli esami per le carriere del gruppo *C*.

Le modalità delle prove per quanto concerne la conoscenza delle lingue estere sono stabilite nei singoli bandi di concorso, a seconda del gruppo e del ruolo per cui il concorso medesimo è bandito.

Art. 17.

Le Commissioni esaminatrici, ove occorra, possono farsi coadiuvare nelle funzioni di vigilanza, durante le prove scritte, da impiegati del Ministero, preventivamente designati.

Art. 18.

La Commissione esaminatrice per l'ammissione agli impieghi di gruppo *A* è composta:

di un presidente di sezione del Consiglio di Stato o di un consigliere di Stato, presidente;

di un consigliere o primo referendario della Corte dei conti;

di un professore di Università, il quale professi una delle discipline che sono argomento di prova scritta;

del capo del personale del Ministero;

di un funzionario di gruppo *A* del Ministero di grado non inferiore al sesto, membri.

Un funzionario del ruolo direttivo del Ministero di grado non inferiore al nono esercita le funzioni di segretario.

La Commissione esaminatrice per l'ammissione agli impieghi di gruppo *B* è composta:

di un direttore generale del Ministero, presidente;

del capo del personale;

di un referendario della Corte dei conti;

di un funzionario di gruppo *A* del Ministero di grado non inferiore al sesto;

di un professore ordinario di Regi istituti medi d'istruzione, il quale sia titolare di una delle materie che sono argomento di prova scritta, membri.

Un funzionario direttivo del Ministero di grado non inferiore al nono esercita le funzioni di segretario.

La Commissione esaminatrice per l'ammissione agli impieghi di gruppo *C* è composta:

del capo del personale, presidente;

di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al settimo;

di un professore ordinario dei Regi istituti medi d'istruzione, il quale sia titolare di una delle materie che sono argomento di prova scritta;

di un impiegato di gruppo *C* del Ministero di grado non inferiore al nono, membri;

Esercita le funzioni di segretario un impiegato del ruolo direttivo del Ministero, di grado non inferiore al decimo.

Alle Commissioni di cui al presente articolo sono aggregati altri membri per le prove delle lingue estere comprese nei programmi di esame.

Art. 19.

I componenti delle Commissioni previste nel precedente articolo sono definitivamente sostituiti con altri della stessa categoria e dello stesso grado nel caso in cui vengano a risultare per qualsiasi motivo impediti.

Art. 20.

La prova orale non si considera superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Al candidato che chieda di sostenere una prova di lingue estere, oltre quelle eventualmente prescritte nel bando di concorso, e che la prova stessa superi lodevolmente, può essere assegnato un maggior numero di voti non superiore a uno da aggiungere alla votazione complessiva stabilita dall'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico.

Nei concorsi per le carriere di gruppo *C* può essere assegnato un maggior numero di voti non superiore a due ai candidati che chiedano di sostenere e superino lodevolmente la prova di stenodattilografia.

Art. 21.

I candidati che intendano beneficiare delle preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni, in caso di parità di merito, devono comprovare con documenti legali il possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Art. 22.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi e di coloro che vi sono dichiarati idonei è pubblicata a norma dell'art. 7 del presente regolamento.

Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione il Ministro, dopo aver udito sui reclami dei concorrenti il parere della Commissione giudicatrice, decide sui reclami stessi ed approva la graduatoria.

Art. 23.

Quando si tratti di impieghi del ruolo tecnico dei gruppi *A* e *B* di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2472, per l'esercizio dei quali si richiedono speciali studi, i relativi posti, anche se di grado superiore, si considerano come iniziali di carriera e possono essere conferiti mediante pubblico concorso anche soltanto per titoli allorchè tra gli impiegati inferiori non si trovino, a giudizio del Consiglio di amministrazione, persone idonee agli uffici rispettivi.

CAPO III.

*Esami di promozione.*

Art. 24.

Le prove scritte ed orali degli esami di concorso per merito distinto e di idoneità per la promozione al grado ottavo del gruppo *A* ed al grado nono del gruppo *B* delle carriere del Ministero hanno luogo in Roma, nei locali che sono all'uopo di volta in volta destinati, e si svolgono in base agli appositi programmi, allegati al presente regolamento.

Per detti esami si osservano le disposizioni contenute nel Capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le disposizioni contenute nel Capo II del presente regolamento, in quanto applicabili.

Art. 25.

Agli esami per promozione di grado sono ammessi gli impiegati appartenenti al ruolo per cui gli esami stessi sono effettuati; possono esservi anche ammessi, se in possesso dei prescritti requisiti, gli impiegati degli altri ruoli appartenenti allo stesso gruppo, giusta le tabelle annesse al R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2472.

Art. 26.

Le Commissioni esaminatrici nell'esame di concorso per merito distinto ed in quello di idoneità per le promozioni al grado ottavo del gruppo *A* sono composte nel modo seguente:

*A*) Nell'esame di merito distinto:

di un presidente di sezione del Consiglio di Stato o di un consigliere di Stato, presidente;

di un consigliere di Corte di cassazione o di Corte di appello;

di un consigliere della Corte dei conti;

di un professore di università, il quale professi discipline che sono argomento di prova scritta;

di un funzionario del Ministero di grado quinto e sesto, membri.

*B*) Nell'esame di idoneità:

di un consigliere di Stato, presidente;

di un professore di università, il quale professi una delle discipline che sono argomento di prova scritta;

di un primo referendario della Corte dei conti;

di due funzionari del Ministero di grado non inferiore al sesto, membri.

Le funzioni di segretario dell'una e dell'altra Commissione sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva di grado non inferiore al nono.

Art. 27.

Le Commissioni esaminatrici nell'esame di concorso per merito distinto ed in quello di idoneità per le promozioni al grado nono del gruppo *B* sono composte nel modo seguente:

*A*) Nell'esame di merito distinto:

di un direttore generale del Ministero, presidente;

di un referendario del Consiglio di Stato o della Corte dei conti;

di un funzionario del Ministero di grado sesto;
di un insegnante ordinario dei Regi istituti medi d'istruzione, il quale sia titolare di una delle materie che sono argomento di prova scritta, membri.

*B*) Nell'esame di idoneità:

di un direttore generale del Ministero, presidente;
di due funzionari del Ministero di grado sesto;
di un insegnante ordinario dei Regi istituti medi di istruzione, il quale sia titolare di una delle materie che sono argomento di prova scritta, membri.

Le mansioni di segretario, tanto dell'una quanto dell'altra Commissione, sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero di grado non inferiore al nono.

Art. 28.

Per la formazione della graduatoria prescritta dall'articolo 42 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il coefficiente relativo all'anzianità è formato aggiungendo alla somma della media dei punti delle prove scritte e dei punti della prova orale tante unità quanti sono gli anni di anzianità computabile, valutando per anni interi le frazioni superiori a sei mesi.

L'anzianità computabile ai sensi del precedente comma è quella complessiva nei gradi 10° e 9° per la promozione al grado 8° del gruppo *A* e quella del grado 10° per la promozione al grado 9° del gruppo *B*.

Ove, peraltro, l'anzianità così valutata di alcuno dei candidati risulti superiore a venti anni, verrà attribuita al candidato avente tale maggiore anzianità il coefficiente massimo di venti, riducendo proporzionalmente il coefficiente di anzianità di grado degli altri candidati.

Art. 29.

I vincitori dell'esame di concorso per merito distinto precedono nelle nomine coloro che superano l'esame di idoneità per lo stesso grado e gruppo.

Art. 30.

Sono dispensati dagli esami di idoneità coloro che negli esami di merito distinto per la promozione al grado ottavo del gruppo *A* ed al grado nono del gruppo *B* abbiano riportato il minimo dei punti richiesti per essere dichiarati idonei.

Art. 31.

Gli esami di concorso per le promozioni al grado undecimo dei ruoli di gruppo *C* sono regolati dalle disposizioni del Capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dalle disposizioni contenute nel Capo II del presente regolamento, in quanto applicabili.

Tali esami constano di due prove scritte e di una prova orale, in base ai programmi allegati al presente regolamento.

Art. 32.

La Commissione giudicatrice del concorso per la promozione al grado undecimo del gruppo *C* è costituita nei modi indicati al precedente art. 18 per quanto concerne l'ammissione agli impieghi del gruppo stesso.

Art. 33.

La graduatoria dei vincitori del concorso previsto all'articolo 31 è formata tenendo conto esclusivamente della votazione complessiva degli esami.

A parità di voti precede il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

## Capo IV.

### *Ruoli di anzianità*

Art. 34.

Della pubblicazione dei ruoli di anzianità del personale viene dato avviso, oltre che sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, anche a mezzo del Bollettino ufficiale del Ministero.

Comunque, il termine di sessanta giorni stabilito per gli eventuali ricorsi al Ministro, ai fini della rettifica dell'anzianità riportata nel ruolo, decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Capo V.

### *Periodo di prova - Nomina dei sottufficiali agli impieghi di gruppo C ruolo d'ordine.*

Art. 35.

Il personale ammesso all'impiego assume la qualifica del grado iniziale del rispettivo ruolo, in prova, e consegue la nomina al grado stesso dopo avere prestato servizio per almeno sei mesi ed avere riportato giudizio di idoneità, da parte del Consiglio di amministrazione, su rapporto del funzionario preposto all'Ufficio presso il quale ha esercitato le sue mansioni.

Se il Consiglio di amministrazione ne faccia motivata proposta, il Ministro proroga per non oltre sei mesi la durata del servizio di prova per quegli impiegati cui non ritenga opportuno conferire la nomina al grado iniziale. Gli impiegati ai quali sia accordata detta proroga perdono il proprio turno di anzianità rispetto a coloro che ottengono la nomina stabile.

Il personale che alla scadenza del secondo periodo di prova, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non sia riconosciuto idoneo è licenziato senza diritto ad indennità di sorta.

Art. 36.

Salvo il disposto dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, modificato dall'art. 1 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 46, e dell'art. 1 del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1172, durante il periodo di prova spetta a coloro che sono ammessi agli impieghi di ruolo l'assegno mensile lordo stabilito dalle disposizioni in vigore, ivi comprese le aggiunte di famiglia, ove sussistano le prescritte condizioni.

Art. 37.

Gli addetti stampa all'estero prestano la promessa solenne ed il giuramento prescritti dalle disposizioni sullo stato giuridico dinanzi al capo della Missione diplomatica alla quale sono assegnati.

Art. 38.

Nel mese di gennaio di ciascun anno è notificato ai Ministeri competenti il numero dei posti di gruppo *C*, ruolo d'ordine che, a norma delle disposizioni in vigore, debbono essere assegnati agli applicati dell'Amministrazione militare ed ai sottufficiali del Regio esercito e degli altri Corpi militari al servizio dello Stato.

Le domande degli interessati, con la dichiarazione della accettazione dell'impiego civile senza riserva alcuna, debbono essere corredate, a cura dell'Amministrazione militare competente, dalle copie integrali dei fogli matricolari e da un elenco nominativo da cui risultino il grado, l'or-

dine di precedenza di nomina degli aspiranti, le eventuali mansioni di ufficio da essi esercitate, nonchè l'ammontare degli stipendi, paghe e degli altri assegni da essi percepiti al momento in cui viene richiesto il passaggio.

Art. 39.

Il Ministero prima di disporre la nomina dei sottufficiali ai posti di ruolo di cui al precedente articolo provvede ad accertare la sussistenza, nei loro riguardi, del requisito della idoneità fisica ad esercitare le mansioni dell'impiego civile.

Art. 40.

Qualora le competenti autorità militari dichiarino non esservi sottufficiali forniti dei prescritti requisiti che aspirino all'impiego civile, i posti riservati agli stessi rimangono a disposizione del Ministero per essere conferiti negli altri modi, a norma delle disposizioni in vigore.

Analogamente sarà provveduto per le quote dei posti assegnati ai predetti sottufficiali che non potranno essere coperti con gli stessi.

CAPO VI.

*Note di qualifica - Consiglio di amministrazione Promozioni.*

Art. 41.

La redazione delle note di qualifica spetta:

*a*) per gli addetti stampa all'estero al capo della Missione diplomatica della sede dove prestano servizio;

*b*) per gli addetti stampa presso le Prefetture al prefetto della provincia in cui prestano servizio.

Art. 42.

Qualora l'impiegato durante l'anno abbia prestato la sua opera in più uffici, le sue note di qualifica sono redatte dal capo del servizio dal quale egli dipende all'atto della compilazione.

Il capo del servizio, ove abbia l'impiegato alla propria dipendenza da meno di sei mesi, prima di redigere le note di qualifica dovrà sentire il parere dell'ufficio dal quale l'impiegato dipese per il maggior tempo dell'anno.

Art. 43.

Può essere sospesa la redazione delle note di qualifica per l'anno in cui l'impiegato abbia commesso infrazioni disciplinari, ove, all'atto della redazione stessa, il relativo procedimento non risulti definito.

Art. 44.

I capi di servizio, nel procedere alla revisione delle note di qualifica del dipendente personale, si accerteranno che il giudizio complessivo non sia in contrasto con le singole qualifiche.

Le note dovranno pervenire all'Ufficio del personale debitamente completate, entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Art. 45.

L'Ufficio del personale accerta la regolare compilazione delle note di qualifica e provvede ad eliminare gli eventuali dubbi, d'intesa col competente ufficio.

Art. 46.

Qualora il Consiglio di amministrazione, su ricorso degli impiegati, ne modifichi la qualifica complessiva, l'Ufficio del personale provvede ad apportare le occorrenti variazioni sulle note di qualifica e sullo stato matricolare.

Art. 47.

Al personale che si distingue nel servizio può essere conferito:

*a*) l'encomio semplice, per iscritto, a cura del capo dell'ufficio competente e con annotazione negli atti matricolari;

*b*) l'encomio solenne, a cura del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, per fatti eccezionali di particolare importanza.

Del conferimento dell'encomio solenne viene data notizia sul Bollettino ufficiale del Ministero ed è presa nota negli atti matricolari dell'impiegato.

Art. 48.

Il Consiglio di amministrazione del personale del Ministero, escluso quello subalterno, è costituito a termini dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed è convocato per disposizione del presidente.

La convocazione ordinaria ha luogo almeno tre volte l'anno, nei mesi di marzo, giugno e ottobre, sempre che vi siano affari da trattare.

Il presidente può disporre, inoltre, la convocazione del Consiglio tutte le volte che lo ritenga necessario, anche per averne il parere in merito ad affari comunque concernenti il personale.

L'ordine del giorno delle adunanze è stabilito dal presidente.

I processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 49.

Negli scrutini per le promozioni di grado da conferire per merito comparativo, il Consiglio di amministrazione, oltre le benemerenze di guerra e fasciste a norma delle vigenti disposizioni, valuta, quali titoli di merito, le speciali prove di capacità, cultura, preparazione, operosità e diligenza, nonchè quelle di cospicuo rendimento e di spiccate attitudini agli uffici direttivi.

Valuta, inoltre, facendone espressa mensione, gli encomi solenni e semplici ed i lavori di ufficio di speciale importanza, nonchè le pubblicazioni sulle materie amministrative e tecniche attinenti alla competenza del Ministero.

CAPO VII.

*Dispensa dal servizio - Provvedimenti disciplinari.*

Art. 50.

Le proposte di dispensa dal servizio degli impiegati sono formulate dai competenti capi di ufficio, i quali vi provvedono con rapporti motivati.

Art. 51.

I capi di ufficio, cui spetta, a norma delle disposizioni sullo stato giuridico, di infliggere le punizioni disciplinari della censura e della riduzione dello stipendio sono: il capo di Gabinetto nonchè i direttori generali, ciascuno per gli impiegati addetti ai rispettivi uffici.

Per gli addetti stampa all'estero e presso le Prefetture provvede il Ministro, con proprio decreto motivato, sentiti, rispettivamente, il capo della Missione diplomatica ed il prefetto della provincia presso cui l'impiegato presta servizio all'atto dell'infrazione disciplinare.

### CAPO VIII.

*Aspettative - Congedi.*

#### Art. 52.

L'impiegato cui sia stata concessa l'aspettativa in conformità del Capo X delle disposizioni sullo stato giuridico, dovrà riassumere servizio alla scadenza del relativo termine, senza che occorra alcun preavviso.

#### Art. 53.

Qualora l'impiegato in aspettativa intenda chiederne la proroga, nei casi in cui è consentito, deve presentare formale istanza motivata e documentata all'Ufficio del personale, entro congruo tempo prima della scadenza.

Sulle istanze di cui al presente articolo sarà sentito il parere del capo dell'Ufficio che propose l'aspettativa.

#### Art. 54.

I congedi ordinari sono accordati:

dal Ministro, per gli impiegati che direttamente ne dipendono e per i direttori generali e gli altri funzionari di grado superiore al quinto che hanno la effettiva direzione di un servizio;

dai direttori generali e dai funzionari che hanno la effettiva direzione di un servizio, per il personale che ne dipende;

dal capo della Missione diplomatica presso la quale prestano servizio, per gli addetti stampa all'estero;

dai prefetti, per gli addetti stampa presso le Prefetture.

Nei casi urgenti i capi di ufficio di grado inferiore a direttore generale possono accordare congedi di durata non superiore a giorni cinque, riferendone poscia al dirigente.

#### Art. 55.

Il Ministro ed i funzionari che hanno accordato il congedo possono, in ogni tempo, sospenderlo o revocarlo se motivi di servizio lo richiedano.

#### Art. 56.

L'impiegato che abbia usufruito dell'intero periodo di congedo ordinario può chiederne la proroga per gravi, comprovati motivi, per un periodo non eccedente un altro mese.

Le relative domande debbono essere presentate per iscritto al capo dell'ufficio dal quale l'impiegato dipende.

Il capo dell'ufficio trasmette le istanze all'Ufficio del personale, corredandole del motivato rapporto previsto dall'art. 95, comma 2°, dello stato giuridico.

Sulle domande di cui trattasi decide il Ministro.

#### Art. 57.

L'impiegato che non possa recarsi in ufficio deve avvertirne subito il capo del servizio da cui dipende.

Se l'impedimento sia determinato da ragioni di salute il Ministero potrà richiedere, indipendentemente dall'esercizio della facoltà di procedere a un diretto controllo, che le addotte ragioni di salute gli siano subito documentate con certificato medico.

### CAPO IX.

*Disposizioni speciali e varie.*

#### Art. 58.

Senza pregiudizio della facoltà concessa al Ministro dall'art. 96, comma 3°, del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, è incompatibile con l'ufficio d'impiegato del Ministero della cultura popolare ogni compito, retribuito o meno, di direzione, di organizzazione o di redazione in aziende o imprese di stampa, propaganda, teatro, cinematografia, turismo e ogni altra prestazione che, comunque, si riferisca ad attività controllate dal Ministero stesso.

#### Art. 59.

Le funzioni di cassiere o di consegnatario sono conferite ad un impiegato del Ministero di gruppo *A* o *B* con decreto del Ministro, su proposta dell'Ufficio del personale, di concerto col Provveditorato generale dello Stato a norma del R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1795, e successive modificazioni che regolano le gestioni dei consegnatari-cassieri.

#### Art. 60.

La carica di direttore della biblioteca è conferita dal Ministro ad un impiegato di grado non superiore all'ottavo della carriera direttiva che abbia particolari attitudini per le funzioni di bibliotecario e di dirigente dei servizi annessi alla biblioteca.

## PARTE SECONDA.

## PERSONALE SUBALTERNO.

#### Art. 61.

Il personale subalterno del Ministero, a termini della tabella *A* annessa al R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2472, comprende: i commessi capi, i primi commessi, i commessi e gli uscieri capi, gli uscieri, gli inservienti, gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici.

#### Art. 62.

Per il personale subalterno si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli, le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, nonchè quelle contenute nei seguenti articoli.

#### Art. 63.

Le nomine del personale subalterno sono disposte con decreto Ministeriale.

#### Art. 64.

Per conseguire la nomina nei ruoli del personale subalterno gli aspiranti debbono:

possedere i requisiti prescritti per l'accesso all'impiego statale;

avere compiuto gli anni 18 e non oltrepassato i trenta, salve le eccezioni previste dalle vigenti disposizioni;

essere forniti del diploma di licenza elementare.

Gli aspiranti che ritengono di possedere requisiti e benemerenze che diano luogo a diritti di preferenza debbono comprovarne la sussistenza con idonei documenti in forma legale.

Art. 65.

Le assunzioni nel ruolo del personale subalterno sono disposte a titolo di prova con modalità analoghe a quelle stabilite per il personale del Ministero in genere.

Art. 66.

Le domande di assunzione, debitamente documentate, debbono pervenire all'Ufficio del personale entro i termini fissati nei singoli bandi di concorso.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati per altri concorsi o per assunzioni in genere.

Art. 67.

La valutazione dei titoli degli aspiranti all'assunzione nel ruolo del personale subalterno e la designazione degli idonei, mediante graduatoria di merito, sono fatte da una Commissione composta dal capo del personale che la presiede, e di due funzionari di grado non inferiore all'ottavo, membri.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato del ruolo direttivo di grado non inferiore al nono.

Art. 68.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni della Commissione di cui al precedente articolo, approva la graduatoria e, nei limiti dei posti messi a concorso, dispone la nomina degli aspiranti compresi nella graduatoria stessa, secondo l'ordine in essa stabilito.

Art. 69.

Il personale subalterno è amministrato, per quanto concerne la carriera, dall'Ufficio del personale.

Per quanto concerne, invece, il disimpegno del servizio e la disciplina dipende dal capo dell'ufficio cui è addetto ed è sorvegliato da un apposito incaricato dipendente, alla sua volta, dall'Ufficio del personale.

Art. 70.

Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno è composto dal capo del personale, che lo presiede, e da due funzionari del Ministero di grado non inferiore al settimo.

Disimpegna le mansioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al decimo del ruolo direttivo.

Art. 71.

Le promozioni nel ruolo del personale subalterno sono conferite in conformità delle norme vigenti sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 72.

Le note informative del personale subalterno sono compilate in conformità di apposito modello, dai capi degli uffici da cui esso dipende.

Art. 73.

I posti di agente tecnico sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione competente, agli uscieri capi ed uscieri del Ministero che disimpegnano mansioni tecniche od, in mancanza, a quelli che abbiano la sufficiente attitudine e capacità tecnica.

Art. 74.

I movimenti del personale subalterno da uno ad altro ufficio del Ministero sono disposti dall'Ufficio del personale sentiti, ove occorra, i capi dei servizi interessati.

Art. 75.

L'orario giornaliero normale del personale subalterno è di otto ore, secondo i turni prestabiliti, anche per quanto concerne il servizio serale e notturno, salva l'osservanza delle disposizioni sul sabato fascista.

Ricorrendo necessità di servizio gli agenti subalterni debbono prestare la loro opera anche in ore non comprese nell'orario normale.

---

ALLEGATO I.

**Programma dell'esame di concorso per vice segretario in prova**

(*Grado 11°, gruppo A - Ruolo direttivo*).

1) Diritto civile.
2) Diritto costituzionale ed amministrativo.
3) Diritto corporativo.
4) Economia politica e scienza delle finanze.
5) Diritto internazionale pubblico.
6) Nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, dati, metodi statistici) ed applicata (statistica della popolazione, demografia, statistiche economiche).
7) Leggi organiche fondamentali dello Stato fascista.
8) Legislazione sulla stampa. Ordinamento, funzionamento ed attribuzioni del Ministero della cultura popolare e degli Enti da esso dipendenti e vigilati.
9) Storia civile e letteraria d'Italia dal Medio Evo ai giorni nostri.
10) Una lingua straniera, da indicare nella domanda, a scelta del candidato, il quale deve dare prova di saperla tradurre in italiano, e dall'italiano se trattasi della lingua francese, e leggere con sicurezza.

Le quattro prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4.

La prova orale verte su tutto il programma.

---

ALLEGATO II.

**Programma dell'esame di concorso per esperto aggiunto in prova**

(*Grado 10°, gruppo A - Ruolo tecnico*).

Delle quattro prove scritte, due vertono sulle seguenti materie:

1) Storia civile e letteraria d'Italia dal Medio Evo ai giorni nostri.
2) Legislazione sulla stampa, sul Ministero della cultura popolare e sugli Enti da esso dipendenti e vigilati (studio).

La terza e la quarta prova vertono sulle materie che saranno stabilite nei singoli bandi di concorso, tenuto conto della natura tecnica dei posti da conferire.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte e sulle altre seguenti:

1) Diritto internazionale pubblico.
2) Nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, dati, metodi statistici) ed applicata (statistica della popolazione, demografia, statistiche economiche).
3) Leggi organiche fondamentali dello Stato fascista.

ALLEGATO III.

**Programma dell'esame di concorso per vice coadiutore in prova**

(*Grado* 11°, *gruppo* B - *Ruolo di segreteria*).

1) Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.
2) Istituzioni di diritto civile.
3) Legge e regolamento sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.
4) Legislazione sulla stampa. Ordinamento, funzionamento ed attribuzioni del Ministero della cultura popolare e degli Enti da esso dipendenti e vigilati.
5) Nozioni di statistica.
6) Nozioni di storia civile e letteraria d'Italia.

Le tre prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1, 3 e 4. La prova orale verte su tutto il programma.

ALLEGATO IV.

**Programma dell'esame di concorso per vice traduttore in prova**

(*Grado* 11°, *gruppo* B - *Ruolo dei servizi speciali*).

1) Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.
2) Storia civile e letteraria d'Italia dal Medio Evo ai nostri giorni.
3) Lingue estere: due, una indicata nel bando di concorso e una a scelta del candidato, da precisare nella domanda.
4) Legislazione sulla stampa. Ordinamento, funzionamento ed attribuzioni del Ministero della cultura popolare e degli Enti da esso dipendenti e vigilati.
5) Nozioni di statistica.

Delle tre prove scritte una verte sulle materie indicate ai numeri 1 e 2; le altre due vertono sulle lingue estere, e consistono nello svolgimento di un tema libero, su argomento dettato dalla Commissione, senza l'uso del vocabolario.

La prova orale verte su tutto il programma.

ALLEGATO V.

**Programma dell'esame di concorso per alunno d'ordine in prova**

(*Grado* 13°, *gruppo* C - *Ruolo d'ordine*).

1) Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo.
2) Cultura fascista.
3) Nozioni di storia civile d'Italia dall'anno 1815.
4) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.
5) Nozioni elementari di statistica.
6) Dattilografia.
7) Stenodattilografia (prova facoltativa).

Le due prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3.

La prova orale verte su tutto il programma.

ALLEGATO VI.

**Programma dell'esame di concorso per applicato tecnico in prova**

(*Grado* 12°, *gruppo* C - *Ruolo dei servizi sussidiari*).

1) Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo.
2) Cultura fascista.
3) Legislazione sul Ministero della cultura popolare e sugli Enti da esso dipendenti e vigilati.
4) Nozioni elementari di statistica.
5) Lingue estere: una, da precisarsi nella domanda, a scelta del candidato che dovrà dare prova di saperla correttamente leggere e tradurre in italiano.
6) Stenodattilografia (prova facoltativa).

Le due prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3.

La prova orale verte su tutto il programma.

ALLEGATO VII.

**Programma dell'esame di concorso per merito distinto per la promozione a consigliere e vice ispettore**

(*Grado* 8°, *gruppo* A - *Ruolo direttivo*).

Prove scritte:

1) Diritto civile.
2) Diritto costituzionale ed amministrativo.
3) Diritto corporativo.
4) Economia politica e scienza delle finanze.
5) Legislazione sulla stampa, sul Ministero della cultura popolare e sugli Enti da esso dipendenti e vigilati (studio).

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.
2) Diritto internazionale pubblico e privato.
3) Storia del diritto italiano.
4) Nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, dati e metodi statistici) ed applicata (statistica della popolazione, demografia e statistiche economiche).
5) Leggi organiche fondamentali dello Stato fascista.

ALLEGATO VIII.

**Programma dell'esame di idoneità per la promozione a consigliere e vice ispettore**

(*Grado* 8°, *gruppo* A - *Ruolo direttivo*).

Prove scritte:

1) Diritto civile.
2) Diritto costituzionale ed amministrativo.
3) Legislazione sulla stampa, sul Ministero della cultura popolare e sugli Enti da esso dipendenti e vigilati (studio).

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.
2) Diritto corporativo.
3) Economia politica e scienza delle finanze.
4) Nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, dati, metodi statistici) ed applicata (statistica della popolazione, demografia, statistiche economiche).
5) Leggi organiche fondamentali dello Stato fascista.

ALLEGATO IX.

**Programma dell'esame di concorso per merito distinto per la promozione ad esperto di 2ª classe**

(*Grado* 8°, *gruppo* A - *Ruolo tecnico*).

Delle cinque prove scritte due vertono sulle seguenti materie:

1) Storia civile e letteraria d'Italia dal Medio Evo ai giorni nostri.
2) Legislazione sulla stampa, sul Ministero della cultura popolare e sugli Enti da esso dipendenti e vigilati (studio).

La terza, la quarta e la quinta prova scritta vertono sulle materie che saranno stabilite nei singoli bandi di concorso, tenuto conto della natura tecnica dei posti da conferire.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

1) Diritto internazionale pubblico.
2) Nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, dati, metodi statistici) ed applicata (statistica della popolazione, demografia, statistiche economiche).
3) Leggi fondamentali dello Stato fascista.

ALLEGATO X.

**Programma dell'esame di idoneità per la promozione ad esperto di 2ª classe**

(*Grado 8°, gruppo* A - *Ruolo tecnico*).

Delle tre prove scritte, una verte sulle seguenti materie:

1) Legislazione sulla stampa, sul Ministero della cultura popolare e sugli Enti da esso dipendenti e vigilati (studio).

La seconda e la terza prova scritta vertono sulle materie che saranno stabilite nei singoli bandi di concorso, tenuto conto della natura tecnica dei posti da conferire.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

1) Storia civile e letteraria d'Italia dal Medio Evo ai giorni nostri.
2) Nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, dati, metodi statistici) ed applicata (statistica della popolazione, demografia, statistiche economiche).
3) Leggi organiche fondamentali dello Stato fascista.

ALLEGATO XI.

**Programma dell'esame di concorso per merito distinto per la promozione a coadiutore**

(*Grado 9°, gruppo* B - *Ruolo di segreteria*).

Prove scritte:

1) Diritto costituzionale ed amministrativo.
2) Scienza delle finanze.
3) Legge e regolamento sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.
4) Legislazione sulla stampa, sul Ministero della cultura popolare e sugli Enti da esso dipendenti e vigilati.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.
2) Istituzioni di diritto civile.
3) Nozioni di diritto corporativo.
4) Nozioni di statistica.
5) Leggi organiche fondamentali dello Stato fascista.

ALLEGATO XII.

**Programma dell'esame di idoneità per la promozione a coadiutore**

(*Grado 9°, gruppo* B - *Ruolo di segreteria*).

Prove scritte:

1) Nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.
2) Legge e regolamento sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.
3) Legislazione sulla stampa, sul Ministero della cultura popolare e sugli Enti da esso dipendenti e vigilati.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.
2) Nozioni di diritto civile.
3) Nozioni di statistica.

ALLEGATO XIII.

**Programma dell'esame di concorso per merito distinto per la promozione a traduttore**

(*Grado 9°, gruppo* B - *Ruolo dei servizi speciali*).

Prove scritte:

1-2) Lingue estere: due prove, una sulla lingua indicata nel bando di concorso ed un'altra sulla lingua prescelta dal candidato; svolgimento di un tema libero su argomento dettato dalla Commissione, senza l'uso del vocabolario.
3) Storia civile e letteraria della Nazione della cui lingua il candidato debba dimostrare la conoscenza.
4) Legislazione sulla stampa, sul Ministero della cultura popolare e sugli Enti da esso dipendenti e vigilati.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.
2) Nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.
3) Economia politica.
4) Nozioni di statistica.
5) Leggi organiche fondamentali dello Stato fascista.

ALLEGATO XIV.

**Programma dell'esame di idoneità per la promozione a traduttore**

(*Grado 9°, gruppo* B - *Ruolo dei servizi speciali*).

Prove scritte:

1) Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.
2) Legislazione sulla stampa, sul Ministero della cultura popolare e sugli Enti da esso dipendenti e vigilati.
3) Lingue estere: svolgimento di un tema libero nella lingua indicata dal candidato su argomento dettato dalla Commissione, senza l'uso del vocabolario.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.
2) Nozioni di statistica.

ALLEGATO XV.

**Programma dell'esame di concorso per la promozione ad archivista**

(*Grado 11°, gruppo* C - *Ruolo d'ordine*).

Prove scritte:

1) Nozioni di diritto amministrativo.
2) Norme relative all'impianto ed al funzionamento degli archivi amministrativi e degli uffici d'ordine in genere.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.
2) Nozioni di diritto costituzionale e corporativo.
3) Nozioni elementari di statistica.

ALLEGATO XVI.

**Programma dell'esame di concorso per la promozione ad aiutante tecnico**

(*Grado 11°, gruppo C - Ruolo dei servizi sussidiari*).

Prove scritte:

1) Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.
2) Svolgimento di un tema sulle materie di competenza del Ministero della cultura popolare.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.
2) Cultura fascista.
3) Nozioni elementari di statistica.
4) Lingue estere: una a scelta del candidato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

*Il Ministro per la cultura popolare:*
ALFIERI.

---

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1235.

**Miglioramenti economici a favore dei militari indigeni in servizio nell'Africa Orientale Italiana.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 285;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1938-XVI, n. 281, relativo al trattamento economico e di licenza al personale civile e delle Forze armate in servizio nell'Africa Orientale Italiana;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai militari indigeni o cittadini italiani libici in servizio nell'Africa Orientale Italiana è concesso un supplemento paga nella seguente misura giornaliera netta:

| | |
|---|---|
| Ascari | L. 1 — |
| Uachil | » 1,20 |
| Muntaz | » 1,50 |
| Buluc-basci o buluc-basci capo | » 2 — |
| Sciumbasci, sciumbasci capo, jus basci e jus basci capo | » 2,50 |

Tale supplemento è regolato, per la decorrenza, la riduzione e le ritenute, la sospensione e la cessazione, dalle stesse norme vigenti per la paga giornaliera.

Art. 2.

Qualora gli ascari ed i graduati di cui al precedente articolo, per esigenze militari, si trovino dislocati fuori della sede ordinaria del reparto cui essi appartengono, sono concessi alle rispettive famiglie, residenti nell'Africa Orientale Italiana, dei sussidi giornalieri nella seguente misura netta, quando la permanenza fuori della sede stessa è prevista per una durata non inferiore a due mesi:

L. 0,60 per la moglie;
» 0,40 per ciascun figlio minorenne e a carico;
» 0,60 complessivamente per gli ascendenti e collaterali inabili al lavoro e a carico.

Art. 3.

Per gli indigeni arruolati o che si arruolino nei reparti coloniali dell' Africa Orientale Italiana, i quali abbiano preso parte alle operazioni di guerra iniziatesi il 3 ottobre 1935-XIII, o a quelle successive di polizia coloniale, come appartenenti a bande armate regolari dell'Eritrea e della Somalia comandate da ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, è considerato utile, agli effetti dell'attribuzione degli aumenti di paga, previsti dagli ordinamenti vigenti per tali reparti, il servizio prestato nelle predette bande.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 21 dicembre 1937-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1938 - Anno XVI*
*Atti del Governo, registro 400, foglio 62.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1236.

**Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite della provincia di Roma.**

N. 1236. R. decreto 3 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 2 Confraternite in provincia di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1938 - Anno XVI*

---

REGIO DECRETO 4 giugno 1938-XVI, n. 1237.

**Autorizzazione alla Regia scuola tecnica a indirizzo industriale « Ala Ponzone Cimino » di Cremona ad accettare un legato.**

N. 1237. R decreto 4 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia Scuola tecnica a indirizzo industriale « Ala Ponzone Cimino » di Cremona viene autorizzata ad accettare il legato di lire ventimila disposto in suo favore dal conte comm. Alessandro Calciati per istituire sotto la denominazione di « Fondazione conte Alessandro Calciati » due premi annuali da assegnarsi ai 2 migliori allievi licenziati dalla Scuola stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1938 - Anno XVI*

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1238.

**Aumento del numero dei giorni fissati dalla tabella B annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, per la Regia sede consolare di San Paolo di Loanda.**

N. 1238. R. decreto 16 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene aumentato da 36 a 40 il numero dei giorni fissati dalla tabella *B* annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, per la Regia sede consolare in San Paolo di Loanda.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1938 - Anno XVI*

---

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1938-XVI.

**Applicazione di un contributo a carico degli iscritti all'Ente assistenziale « Utenti di riserve di caccia, bandite, e parchi di allevamento di selvaggina ».**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 10 aprile 1936-XIV, n. 858, che approva lo statuto dell'Ente utenti di riserva di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina, aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori;
Visto l'art. 69 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, e l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262;
Vista la deliberazione adottata dal Comitato esecutivo dell'Ente con cui a norma dell'art. 7 dello statuto viene proposta l'applicazione di un contributo per l'anno 1938 a carico dei soci;
Sentita la Confederazione fascista degli agricoltori e riconosciuta la necessità dell'applicazione del contributo nell'interesse collettivo della categoria:

Decreta:

E' autorizzata per l'anno 1938 l'applicazione di un contributo a carico degli iscritti all'Ente assistenziale « Utenti di riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina », aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori.
La misura del contributo è stabilita come segue:

*a*) Riserve private, e fondi chiusi con allevamenti di selvaggina:
L. 0,50 per ettaro per i primi 300 ettari;
L. 0,25 per ettaro per gli ettari eccedenti i 300 sino a 1000;
L. 0,12 per ettaro per gli ettari oltre i 1000.
Il contributo è ridotto a metà per le riserve private di montagna comprese nella 1ª zona.

*b*) Riserve sociali: L. 0,05 per ettaro con un contributo minimo di L. 25.

*c*) Bandite private:
L. 0,15 per primi 300 ettari;
L. 0,10 per gli ettari eccedenti i 300 e sino a 1000;
L. 0,05 per gli ettari eccedenti i 1000.

*d*) Parchi di allevamento di selvaggina, L. 150.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI

*Il Ministro*: LANTINI

(3121)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1938-XVI.

**Applicazione di un contributo sindacale a carico degli iscritti all'Ente di assistenza « Utenti motori agricoli ».**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 luglio 1935-XIII, n. 1534, che approva lo statuto dell'Ente di assistenza « Utenti motori agricoli » aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori;
Visto l'art. 69 del R. decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 484, e l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dell'Ente, con cui, a norma dell'art. 7, lettera *c*), dello statuto viene proposta l'applicazione di un contributo per l'anno 1938 a carico degli iscritti all'Ente stesso;
Sentita la Confederazione fascista degli agricoltori e riconosciuta la necessità dell'applicazione del contributo nell'interesse collettivo della categoria;

Decreta:

E' autorizzata per l'anno 1938 l'applicazione di un contributo a carico degli iscritti all'Ente di assistenza « Utenti motori agricoli » aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori.
La misura del contributo è stabilita come segue:
per ogni quintale di petrolio agricolo consumato L. 2 —
per ogni quintale di nafta agevolata . . . . » 1,50
per ogni quintale di lubrificanti . . . . . . » 5 —
La riscossione del contributo potrà essere effettuata per il tramite delle Società fornitrici di carburanti e lubrificanti, all'atto della vendita di tali prodotti a ciascun utente.
Per gli utenti non consumatori di carburanti e lubrificanti convenzionati con l'Ente stesso, la misura del contributo è stabilita in L. 20.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1938 - Anno XVI

*Il Ministro*: LANTINI

(3122)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1938-XVI.

**Costituzione del Comitato di direzione della Lotteria ippica di Merano.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto 15 maggio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno successivo, che approva per l'anno 1937 il regolamento per l'organizzazione ed esercizio della Grande Lotteria ippica a favore delle Opere assistenziali del Regime;
Ritenuta la necessità ed urgenza, in attesa che sia provveduto al coordinamento delle norme regolamentari delle tre Lotterie Nazionali, di prorogare per la manifestazione dell'anno 1938-XVI, il regolamento della Lotteria ippica di Merano, approvato col decreto suindicato, per l'anno 1937-XV, e di modificare l'art. 1 del regolamento stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il regolamento sulla Lotteria ippica di Merano per l'anno 1937-XV, approvato con decreto Ministeriale 15 maggio 1937-XV, ha valore anche per la manifestazione in corso della stessa Lotteria.

Art. 2.

Il Comitato di direzione della Lotteria ippica di Merano per la manifestazione 1938-XVI è così costituito:

1) da S. E. il Ministro per le finanze, in persona di S. E. l'on. di gran croce Paolo Thaon di Revel, presidente;

2) dal capo del Personale e dei Servizi del lotto del Ministero delle finanze, membro;

3) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, membro;

4) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste, membro;

5) da un rappresentante del Ministero della coltura popolare, membro;

6) da un rappresentante del P.N.F. anche per le organizzazioni del Regime, membro;

7) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista editori giornali, membro;

8) da un rappresentante dell'Azienda autonoma di soggiorno di Merano, membro.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario del Ministero delle finanze — Ufficio centrale del personale — Servizio del lotto.

I suddetti componenti del Comitato di direzione saranno nominati con decreto del Ministro per le finanze, previa designazione delle singole Amministrazioni ed Enti suindicati.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 25 luglio 1938 - Anno XVI

*Il Ministro*: DI REVEL.

(3154)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1938-XVI.

**Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte di San Secondo Parmense.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni della circoscrizione distrettuale delle imposte di San Secondo Parmense;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto p. v. per tutti i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte di San Secondo Parmense e da tale data cesserà per il detto Distretto la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

*Il Ministro*: DI REVEL.

(3155)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 13 agosto 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1191, concernente la modificazione all'ordinamento organico della Milizia portuaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1938-XVI, n. 181.

(3156)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Stroncone (Terni).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Stroncone (Terni);

Dispone:

È approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente provvedimento, composto di n. 29 articoli, della Cassa comunale di credito agrario di Stroncone (Terni).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3083)

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria del concorso al posto di segretario generale del comune di Trieste.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 25 marzo 1938-XVI, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado 1°) del comune di Trieste;

Visto il decreto Ministeriale in data 31 maggio 1938-XVI, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale di 1ª classe del comune di Trieste, nell'ordine appresso indicato:

1° Caporali dott. Renato . . . con punti 117 su 150
2° Vivaldi dott. Maurizio . . . » 116 »
3° Poppi dott. Giuseppe . . . » 115 »
4° Passalacqua dott. Giovanni . . » 109 »
5° Napoli dott. Renato . . . . » 104 »
6° Parovel dott. Italo . . . . » 100 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Trieste.

Roma, addì 27 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3088)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Grosseto.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 16 febbraio 1938-XVI, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) del comune di Grosseto;
Visto il decreto Ministeriale in data 31 maggio 1938-XVI, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) del comune di Grosseto, nell'ordine appresso indicato:

1. Carminelli dott. Etrusco, ex combattente, inscritto al P.N.F. dal 1° marzo 1921, brevetto Marcia su Roma . con punti 113 su 150
2. Canilli dott. Carlo, coniugato con tre figli . . . . . . . . . » 113 »
3. Importuno avv. Giuseppe . . . . » 113 »
4. Barborini dott. Erminio . . . . » 112 »
5. Soncino dott. Domiziano, croce al merito di guerra, ufficiale di complem. » 110 »
6. Grasselli dott. Ruffino, croce al merito di guerra . . . . . . . » 110 »
7. Napoli dott. Renato . . . . . . » 108 »
8. Stecconi dott. Giovanni, mutilato di guerra con croce al merito di guerra; inscritto al P.N.F. l'8 ottobre 1922; brevetto Marcia su Roma . » 107 »
9. Carrozza dott. Uberto, croce di guerra » 107 »
10. Sorge dott. Alfio, croce al merito di guerra . . . . . . . . » 106 »
11. Aceto dott. Felice, ex combattente, inscritto al P.N.F. 10 settembre 1922 . » 106 »
12. Marinoni Edoardo . . . . . . » 105 »
13. Grossi avv. Biagio, medaglia d'argento al valore militare, 2 di bronzo e croce al merito di guerra . . . . . »· 104 »
14. Pellegrini dott. Novilio, croce al merito di guerra; inscritto al P.N.F. dal 1° giugno 1921 . . . . . » 104 »
15. Carlomagno dott. Marco . . . . » 103 »
16. Baldassarre Luigi, croce al merito di guerra, ufficiale di complemento . » 102 »
17. Pulcinelli Orlando, croce al merito di guerra . . . . . . . » 102 »
18. Gari Eugenio, ufficiale di complemento . . . . . . . con punti 102 su 150
19. Cancelli Clemente . . . . . » 102 »
20. Oretti dott. Luigi . . . . . » 101 »
21. D'Antino dott. Francesco, croce al merito di guerra . . . . . » 100 »
22. Taddei Tito, ex combattente . . . » 100 »
23. Clarkson Giacomo, ved. con 8 figli . » 100 »
24. Focanti Ulderigo . . . . . » 100 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 26 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3089)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Monza.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 16 febbraio 1938-XVI per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) del comune di Monza;
Visto il decreto Ministeriale in data 3 luglio 1938-XVI col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di Monza, nell'ordine appresso indicato:

1. Pizzen avv. Giovanni, ex comb. croce al m. g. con punti 115/150
2. Checchi dott. Ottorino . . . . . . » 115/150
3. Ferraboschi avv. Natale . . . . . » 114/150
4. Casalin avv. Antonio . . . . . . » 112/150
5. Remogna dott. Emilio, ex comb. croce al m. g. » 111/150
6. Importuno avv. Giuseppe . . . . . » 111/150
7. Cavagnolo dott. Giovanni, ex combattente . » 109/150
8. Roccia dott. Federico . . . . . . » 109/150
9. Eletti dott. Riccardo. . . . . . . » 107/150
10. Napoli dott. Renato. . . . . . . » 106/150
11. Gaiani avv. Antonio . . . . . . » 105/150
12. Canilli dott. Carlo . . . . . . . » 103/150
13. Parovel dott. Italo . . . . . . . » 102/150
14. Tancini dott. Attiliano ex comb. med. arg. v.m. croce al m. g. . . . . . . . » 101/150
15. Bonora dott. Rodolfo . . . . . . » 101/150
16. Grossi avv. Biagio . . . . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano.

Roma, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3090)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Marsala.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 16 febbraio 1938-XVI, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III), vacante nel comune di Marsala;
Visto il decreto Ministeriale 3 maggio 1938-XVI, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383; nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III), del comune di Marsala nell'ordine appresso indicato:

1. Pace dott. Gerardo (croce merito di guerra) con punti 113/150
2. Importuno avv. Giuseppe . . . . . » 113/150
3. Sorge dott. Alfio (croce merito di guerra) » 106/150
4. Aceto dott. Felice (ex combattente e inscritto P. N. F. dal 10-9-1922) . . . . . » 106/150
5. Guercio dott. Vincenzo . . . . . . » 105/150
6. Grossi avv. Biagio . . . . . . . » 104/150
7. Carlomagno dott. Marco . . . . . . » 103/150
8. De Luca dott. Francesco (ferito di guerra e decorato croce di guerra). . . . . » 102/150
9. Baldassarre Luigi (croce merito di guerra e ufficiale di complemento . . . . » 102/150
10. Pulcinelli Antonio (croce merito di guerra) » 102/150
11. Gazziano Stefano (ex combattente e ufficiale di complemento con 3 figli) . . . . » 101/150
12. Fabbri dott. Giulio (ex combattente e ufficiale di complemento con 2 figli) . . . . » 101/150
13. D'Antino dott. Francesco (croce mer. guer.). » 100/150
14. Focanti Ulderigo . . . . . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Trapani, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 26 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3091)

## MINISTERO DELL'AERONAUTICA

**Graduatoria del concorso per 35 posti di sottotenente in S.P.E. nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1937-XV, con il quale è stato bandito un concorso a 35 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti;
Visti i decreti Ministeriali 4 marzo, 18 marzo e 9 aprile 1938-XVI, relativi alla nomina della Commissione incaricata dell'esame preliminare dei requisiti tecnico-professionali dei candidati al concorso di cui sopra, e del successivo svolgimento degli esami e formazione della graduatoria di merito;
Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati classificati idonei nel concorso per 35 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti:

Mascellino Felice
Santoro Rocco
Santelli Eugenio
Del Prete Leone
Pallotta Orfeo
Gigli Leovigildo
Malinverni Ettore
Parravicini Federico
Delle Macchie Giovanni
Cavalieri Pietro
Tirelli Alberto
Cristofani Paolino
Jacuaniello Francesco
Munari Vincenzo
Mazzini Giuseppe
De Martinis Angelo
Sapia Santi
Migliore Ermanno
Rolla Giuseppe
Comar Giovanni
Brancatelli Giovanni
Bialetti Alessandro
Arcuri Francesco
Federici Francesco
Cremaschi Antonio
Calliano Anselmo
Del Giudice Carlo
Buscarino Giovanni
Paolo Salvatore
Ponti Giovanni
Marcialis Sesto Fortunato
Merlini Pietro
Giovannola Valerio
Caputo Ferdinando
Della Torre Umberto
Iodice Carmine
Salvati Arnaldo
Bucatti Armando
Mosca Giulio
Brancaccio Giovanni
Pianella Giorgio
Asprea Ottavio
La Sorte Vitantonio
Cellino Edoardo
Ciralli Silvino
Di Giacomantonio Oreste
Dentamaro Nicola
Andreuzzi Angelo
Pepoli Orfeo
Tartari Ezio
Monti Luciano
Cocco Efisio
Serreli Salvatore
Locchi Roberto
Corsaro Salvatore
Navarra Luigi
Longo Ivo
Regoli Renato
Catalano Amedeo

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: VALLE.

(3106)

## REGIA PREFETTURA DI PERUGIA

**Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il bando di concorso in data 21 dicembre 1936 a posti di veterinario condotto vacanti in questa provincia fra il 1° dicembre 1935-XIV ed il 30 novembre 1936-XV;
Visto il decreto Ministeriale in data 2 novembre 1937 con il quale l'esame delle domande presentate dai concorrenti venne demandato ad una Commissione giudicatrice sedente presso la Regia prefettura di Pisa;
Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice di cui sopra con verbale in data 3 luglio 1938-XVI;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia alla data 30 novembre 1936-XV:

1° Luna Lucido . . . . . . . punti 56.591
2° Mennucci Elio . . . . . . . . » 51.031
3° Ciani Corrado . . . . . . . » 48.674
4° Zazzarini Antonio . . . . . . . » 41.382

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 30 luglio 1938 - Anno XVI

*Il Prefetto.*

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936-XV;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1914, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dottore Luna Lucido è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Collazzone.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, pubblicato all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Collazzone.

Perugia, addì 30 luglio 1938 - Anno XVI

*Il Prefetto.*

(2977)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.